


Servizio di avvio a trattamento delle frazioni organica (cer 20 01 08) e biodegradabile (cer 20 02 01) derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Pergine Valsugana, giugno 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Roberto Bortolotti



Sommario

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO	3
ART. 2 – NORME DI APPALTO – CARATTERE DI SERVIZIO PUBBLICO ESSENZIALE	3
ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO	3
ART. 4 - VARIAZIONI.....	4
ART. 5 - INIZIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	4
ART. 6 - RIFIUTI OGGETTO DEL SERVIZIO E QUANTITATIVO DEL MATERIALE DA TRATTARE.....	4
ART. 7 - IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO	4
ART. 8 - REVISIONE DEI PREZZI	5
ART. 9 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	5
ART. 10 - CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO.....	6
ART. 11 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA	6
ART. 12 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	7
ART. 13 - SICUREZZA	7
ART. 14 - PROPRIETA’ DEL RIFIUTO CONSEGNATO E DELLE FRAZIONI SELEZIONATE	8
ART. 15 - COMUNICAZIONI DELL’APPALTATORE.....	8
ART. 16 - CAUZIONI.....	8
ART. 17 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO E PAGAMENTI	9
ART. 18 - PENALI	9
ART. 19 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	10
ART. 20 - RECESSO	11
ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE E DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	11
ART. 22 - ONERI FISCALI E SPESE	12
ART. 23 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	12



ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di avvio a trattamento e recupero (operazioni R3) in apposito impianto dei Rifiuti Biodegradabili di cucine e mense, Rifiuti Biodegradabili prodotti da parchi, giardini e cimiteri, così come previsto dalla normativa ambientale, provenienti dalla raccolta differenziata della zona di operatività di AMNU S.p.A..

ART. 2 – NORME DI APPALTO – CARATTERE DI SERVIZIO PUBBLICO ESSENZIALE

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della gara sono regolati: dai principi generali in materia di gara d'appalto, dalle norme del D.lgs. 50/2016 per le parti espressamente richiamate, dai regolamenti comunali e dalle normative di settore, dalle condizioni generali e particolari del servizio riportate nel presente capitolato speciale d'onere e, in tutta la documentazione di gara, per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, dal Codice Civile.

I servizi oggetto dell'appalto contemplati nel presente Capitolato sono ad ogni effetto servizi pubblici essenziali e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dall'Art. 178, comma 1 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

I servizi in appalto non potranno essere sospesi o abbandonati in riferimento a quanto stabilito dal CCNL del settore Igiene Urbana.

In caso di abbandono o sospensione, totale o parziale dei servizi, al di fuori delle situazioni previste dalle norme vigenti, la Stazione Appaltante potrà sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio dei servizi stessi, salvo rivalersi sull'Appaltatore per l'eventuale risarcimento e, qualora l'abbandono o la sospensione siano ingiustificati, disporre la risoluzione del contratto.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO


Il contratto ha durata di tre anni e nove mesi a decorrere dalla data di avvio del servizio, indicativamente dal 27 marzo 2019 al 31 dicembre 2022.

AMNU si riserva il diritto potestativo di prorogare, alle medesime condizioni normative ed economiche, il contratto per un ulteriore anno. In relazione al predetto diritto potestativo, l'Appaltatore versa in uno stato di mera soggezione e, pertanto, non potrà vantare alcuna pretesa in ordine all'effettivo esercizio dello stesso.

L'Appaltatore si impegna comunque a proseguire il servizio oltre la scadenza, originaria o prorogata ai sensi del comma precedente, alle medesime condizioni economiche e normative, per il tempo strettamente necessario ad AMNU per procedere all'affidamento del contratto ad altro appaltatore (cosiddetta "proroga tecnica").

Non è previsto in alcun caso il rinnovo tacito del contratto.

Il contratto di appalto in oggetto può in ogni momento essere rescisso dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 20 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.



ART. 4 - VARIAZIONI

AMNU S.p.A. si riserva la facoltà di variare le prestazioni contrattuali d'appalto – in aumento o in diminuzione – nei limiti del 20% del valore contrattuale e con riferimento al quantitativo di materiale da trattare. In tali ipotesi l'Impresa aggiudicataria sarà tenuta allo svolgimento delle prestazioni agli stessi patti e condizioni stabilite dal contratto.

ART. 5 - INIZIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

In pendenza della stipulazione del contratto, AMNU S.p.A. ha la facoltà di ordinare l'inizio del servizio in tutto o anche in parte alla ditta aggiudicataria, che deve dare immediato corso allo stesso, attenendosi alle indicazioni fornite dal Responsabile della corretta esecuzione del contratto. In caso di mancata stipulazione del contratto la ditta ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo i prezzi indicati nell'offerta.

ART. 6 - RIFIUTI OGGETTO DEL SERVIZIO E QUANTITATIVO DEL MATERIALE DA TRATTARE

Sono oggetto del servizio le attività di recupero (R3) dei rifiuti compostabili, o, eventualmente, messa in riserva finalizzata al recupero (R13) solo per ragioni tecniche/autorizzative dell'impianto stesso.

I quantitativi annui stimati dei rifiuti oggetto del servizio, distinti per codici CER, ammontano a:


Codice CER	Descrizione	Quantitativo stimato annuo
20.01.08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	5.250 t
20.02.01	Rifiuti biodegradabili da parchi, giardini e cimiteri	2.980 t

Le quantità sopra indicate non possono in nessun caso essere considerate vincolanti per la Stazione Appaltante.

ART. 7 - IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo stimato a base d'asta dell'appalto ammonta presuntivamente a **€ 2.489.387,50 di cui € 3.000,00 per oneri relativi alla sicurezza** non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA, ed è calcolato sulla base del servizio annuo preventivato (Quantificazione del Servizio) che potrà subire delle variazioni in più o in meno secondo le necessità del servizio.

L'importo di contratto sarà quello derivante dall'applicazione dei prezzi unitari offerti in sede di gara.



Essendo la produzione dei rifiuti soggetta a variabilità per cause non imputabili alla Stazione Appaltante, le quantità poste a base di gara si intendono come presunte e non garantite. Di conseguenza, l'importo netto dell'appalto, determinato in sede di aggiudicazione, sulla base dei prezzi unitari offerti dall'Appaltatore, potrà subire variazioni in diminuzione o in aumento, per il mutare delle quantità conferite, fino al limite massimo del 20% dell'importo contrattuale. I prezzi unitari offerti rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata di affidamento del servizio e si intendono comprensivi di tutti gli oneri, manodopera, attrezzature e di tutto quanto necessario per l'esecuzione del servizio di cui trattasi.

ART. 8 - REVISIONE DEI PREZZI

Per tutta la durata del contratto, originaria o prorogata ai sensi dell'art. 3 del presente capitolato, non si darà luogo a revisione dei prezzi contrattuali; pertanto i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

ART. 9 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

9.1 Definizioni:

- **Trattamento:** si intendono le operazioni di recupero del rifiuto oggetto del presente disciplinare finalizzato al riuso, così come previsto delle normative vigenti;
- **Impianto:** si intende lo stabilimento per il trattamento del rifiuto biodegradabile finalizzato al recupero;


9.2 Ciclo delle attività:

Le attività comprese nel servizio sono suddivise in:

- a) Ricevimento del rifiuto presso l'impianto;
- b) Avvio alle attività lavorative proprie dell'impianto.

9.3 Modalità operative:

- a) AMNU provvederà quotidianamente, o secondo diverse necessità, al trasporto dei rifiuti oggetto dell'appalto all'impianto indicato dalla Ditta appaltatrice. I trasporti giornalieri potranno essere anche due o superiori per la medesima o diversa tipologia di rifiuto;
- b) AMNU provvederà alla compilazione dei formulari dei rifiuti che accompagneranno il trasporto all'impianto;
- c) lo scarico, realizzato nel rispetto delle norme per la sicurezza, dovrà essere effettuato presso gli impianti autorizzati indicati dalla Ditta appaltatrice in sede di gara. Qualora la Ditta intenda mutare le destinazioni, dovrà darne preventiva e motivata comunicazione alla stazione appaltante, fornendo tutte le autorizzazioni previste dal bando relative all'impianto individuato come destinatario del rifiuto oggetto del presente appalto;
- d) i pesi relativi ai rifiuti trasportati saranno forniti da AMNU S.p.A.. In caso di accertata impossibilità di rilevamento del peso da parte di impianti AMNU il trasporto sarà autorizzato e



- la determinazione del peso sarà effettuata a destino. Nel caso di attivazione del SISTRI al completamento del carico si annoterà sulla scheda movimentazione rifiuto il peso rilevato dall'impianto AMNU;
- e) ai fini del pagamento del corrispettivo verranno riconosciute solo le pesature emesse da AMNU S.p.A. e/o da impianti dalla medesima preventivamente autorizzati;
 - f) la Ditta è tenuta a trasmettere entro il 10 (dieci) di ogni mese il report di quanto ritirato nel mese precedente indicando, per ogni carico effettuato, il numero di bolla, la targa dell'automezzo, il nominativo del vettore che ha effettuato il trasporto, il peso corrispondente al relativo carico;
 - g) la Ditta provvederà all'invio della quarta copia con modalità e tempi che saranno concordati tra AMNU e la Ditta aggiudicataria prima dell'inizio del servizio.

ART. 10 - CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

I rifiuti oggetto del presente appalto saranno conferiti ad impianto/i in possesso e/o in uso della Ditta aggiudicataria. L'impianto/i dovrà essere in regola con le vigenti norme ed essere regolarmente autorizzato per una capacità di trattamento complessiva non inferiore a 20.000 t/anno.

La ditta aggiudicataria dovrà altresì dimostrare la disponibilità di impianti alternativi da utilizzare nel caso di indisponibilità per qualsiasi motivo dell'impianto principale.


Nel caso di impianti alternativi di terzi la ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso di idonea autorizzazione all'intermediazione dei rifiuti.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire uno standard qualitativo del prodotto finale in regola con quanto stabilito dalle normative vigenti.

ART. 11 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

La Ditta appaltatrice dovrà:

- a) Segnalare immediatamente alla Stazione appaltante ogni circostanza, imprevisto e quant'altro che potrebbe pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio;
- b) Provvedere, a propria cura e spese, allo smaltimento finale dei residui non recuperabili;
- c) Osservare le modalità del servizio come descritte al precedente art. 9.
- d) Farsi carico degli adempimenti previsti dalla legge per la corretta gestione dei rifiuti oggetto dell'appalto, accollandosi gli eventuali oneri e responsabilità connessi, come, ad esempio, le analisi per la corretta definizione del rifiuto;
- e) Garantire l'ingresso all'impianto, per eventuali controlli, a personale di AMNU o a persona da questi delegata. Viene inoltre precisato che: l'Impresa aggiudicataria, per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione del servizio di cui trattasi, dovrà disporre di tutti i mezzi, delle attrezzature, degli impianti e dei materiali necessari per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto. Tutti i mezzi, le attrezzature, gli impianti e di materiali



dovranno essere in regola con le vigenti normative e regolarmente autorizzati e/o abilitati dalle Autorità Competenti. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi agli impianti o i siti di stoccaggio e trattamento finale della Ditta in qualunque fase della gara e durante tutto il periodo dell'appalto. A tale scopo la Ditta aggiudicataria assicurerà la necessaria assistenza tecnica-logistica.

ART. 12 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio, deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge e con mezzi, attrezzature e materiali adeguati.

L'Appaltatore deve osservare le norme derivanti dall'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché dalle vigenti normative in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori.

La Stazione Appaltante è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità nei confronti di tutto il personale adibito dall'Appaltatore all'esecuzione delle attività relative al funzionamento del servizio affidato in gestione.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima potrà procedere alla risoluzione del contratto.


ART. 13 - SICUREZZA

L'Appaltatore dovrà provvedere alla regolare manutenzione delle attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza. L'Appaltatore in particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e ss.mm, avendo riferimento alla natura e ai contenuti dei servizi in questione e delle normative locali e nazionali vigenti in materia di sicurezza.

L'Appaltatore, ai fini dell'assunzione del servizio, deve attestare il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale in relazione alle attività oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e ss.mm..

Prima dell'affidamento delle attività, ferme restando le verifiche di idoneità tecnico professionale dell'Appaltatore effettuate in sede di gara e gli ulteriori adempimenti al riguardo previsti dalla normativa vigente, si provvederà a redigere e sottoscrivere la documentazione che regola la sicurezza prevista per l'accesso all'impianto.

In caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, la Stazione appaltante potrà ordinare la sospensione del servizio, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il completo rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.



L'offerta formulata dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla gara d'appalto equivale, a dichiarazione del medesimo che, nella formulazione della propria offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi alla sicurezza e protezione dei lavoratori, nel rispetto delle norme citate nel presente articolo e di ogni altra norma in materia.

L'autorità preposta per la verifica e l'osservanza degli obblighi in materia di tutela e di salute dei luoghi di lavoro è l'Azienda Provinciale Servizi Sanitari (APSS).

ART. 14 - PROPRIETA' DEL RIFIUTO CONSEGNATO E DELLE FRAZIONI SELEZIONATE

Il rifiuto è di proprietà di AMNU sino al momento della consegna alla Ditta aggiudicataria. La Ditta Aggiudicataria acquisirà pertanto la proprietà del rifiuto nel momento in cui lo stesso verrà conferito all'impianto. Le frazioni merceologiche riciclabili provenienti dalla selezione resteranno di proprietà della Ditta Aggiudicataria unitamente alle parti non valorizzabili.

ART. 15 - COMUNICAZIONI DELL'APPALTATORE

Prima della stipula del contratto l'appaltatore si impegna a comunicare all'Ufficio competente il nominativo del responsabile del servizio oggetto del presente appalto, nonché i recapiti mail e telefonici ai quali potranno essere richiesti i servizi di cui all'oggetto.

Qualora venga meno la disponibilità di conferimento all'impianto indicato in sede di gara, la Ditta dovrà comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante la sede del nuovo impianto, le cui caratteristiche minime dovranno coincidere con quelle dell'impianto indicato in sede di offerta.


ART. 16 - CAUZIONI

Cauzione provvisoria: nella misura di Euro 49.727,75 corrispondente al 2% dell'importo a base di gara, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione, fatte salve le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016. Per le caratteristiche della cauzione si rimanda al disciplinare di gara.

Cauzione definitiva: prima della stipula del contratto l'Appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione del servizio per l'intera durata del contratto; in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione sarà aumentato secondo quanto previsto dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016, fatte salve le riduzioni ivi previste.

La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa, secondo le modalità previste dal predetto art. 103 del d. lgs. 50/2016.



La garanzia avrà durata per il periodo di esecuzione del contratto e dovrà essere prorogata in caso di proroga del contratto stesso.

Lo svincolo della cauzione verrà disposto dalla Stazione Appaltante dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

ART. 17 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo dovuto all'Impresa aggiudicataria, calcolato in funzione delle quantità effettivamente conferite, sarà effettuato in rate mensili posticipate, su presentazione da parte della ditta della documentazione prevista dalla normativa, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, previo controllo contabile e verifica della regolare esecuzione del servizio, ed al netto di eventuali penali.

Le fatture dovranno essere corredate dall'originale della "quarta copia" dei Formulari di identificazione del rifiuto vidimati dall'impianto di deposito preliminare o di smaltimento finale accettante e contenenti l'annotazione del peso verificato dei rifiuti conferiti, così come disposto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06.


Le fatture che dovessero pervenire prive della documentazione di cui sopra non verranno liquidate. La liquidazione dei corrispettivi avverrà previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007, e di tutte le eventuali verifiche di regolarità previste dalla normativa vigente ed acquisite dalla Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5bis del d.lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,5 % sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tali ritenute potranno essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione del servizio.

ART. 18 - PENALI

In caso di inadempimento contrattuale, la Stazione Appaltante sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio, per le ipotesi di violazione degli obblighi di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto le seguenti penali:

- a) Art. 9.3 lett. f) una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo per il mancato invio dei reports;
- b) Art. 11 lett. d) una penale di € 100,00 per la mancata produzione del certificato di eventuali analisi oltre all'addebito del costo sostenuto per la redazione dello stesso;
- c) Nel caso il conferimento del rifiuto all'impianto principale non possa essere effettuato per cause dipendenti dall'appaltatore e di conseguenza il trasporto venga effettuato presso l'impianto secondario (comunicato in fase di gara), verrà applicato il sovracosto del trasporto considerando i km eccedenti rispetto al trasporto all'impianto principale ad un costo di 1,60 €/km.



Per l'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti, si procederà alla contestazione all'impresa del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Procedimento, anche a mezzo pec. Entro il termine di cinque giorni successivi alla data di detta comunicazione, l'impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine AMNU, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate, procederà discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.


Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione e/o mediante prelievo dalla cauzione definitiva che dovrà essere successivamente integrata con le somme eventualmente prelevate, entro 10 (dieci) giorni dalla notifica, pena la risoluzione del contratto trascorsi 15 (quindici) giorni dalla messa in mora senza esito.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del maggiore danno.

ART. 19 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante potrà risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., oltre che nei casi previsti dall'art. 108 e 110 del d.lgs. 50/2016 - fatto salvo quanto previsto dai commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo art. 110 - anche nei seguenti casi:

- a) sospensione ingiustificata del servizio per più di 48 ore;
- b) inosservanze di particolare gravità e/o reiterata violazione delle disposizioni del presente contratto, di leggi o regolamenti; in particolare, il contratto si intenderà risolto a seguito di eventuali provvedimenti di revoca, annullamento o modificazione delle autorizzazioni rilasciate all'Appaltatore dagli organi competenti e necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto. Sarà preciso obbligo dell'Appaltatore portare AMNU ad immediata conoscenza di tali provvedimenti;
- c) qualora a carico dell'Impresa venga adottata una misura interdittiva da parte delle Autorità competenti;
- d) qualora si verifichi situazione dell'impresa appaltatrice comportante il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione;
- e) applicazione di tre penali per inadempimento alle disposizioni del Responsabile della corretta esecuzione del contratto riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
- f) mancato rispetto, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante, di quanto previsto dall'Appaltatore nella propria offerta tecnica, presentata in fase di gara;
- g) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- h) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli Infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro, ovvero violazioni di norme in materia ambientale;



- i) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio;
 - l) subappalto non espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante;
 - m) cessione dell'Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo senza prosecuzione dell'attività, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria.
 - n) violazione, da parte dell'Appaltatore, di norme di comportamento previste nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, o nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, adottati dalla Stazione appaltante, pubblicati sul sito istituzionale www.amnu.net.
- In qualsiasi caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, la Stazione Appaltante diffiderà il contraente, a mezzo raccomandata A.R., PEC o fax, ad eliminare tale inosservanza entro il termine di 15 (quindici) giorni. Qualora nonostante ciò l'inosservanza perdurasse, resta in facoltà di AMNU di risolvere il contratto, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che AMNU ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi, compreso l'incameramento della cauzione.

ART. 20 - RECESSO

La ditta è tenuta all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo obbligo di preavviso di almeno 90 giorni a mezzo raccomandata A.R., PEC o fax, qualora AMNU intendesse provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore sopravvenute.

AMNU può inoltre risolvere il contratto d'appalto nei seguenti casi non imputabili alla ditta:

- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.


In tutti i casi alla ditta aggiudicataria competerà un indennizzo pari a costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'Impresa aggiudicataria competerà un indennizzo pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo.

ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE E DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

È assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto.

Le norme che regolano gli affidamenti in subappalto o in cottimo sono quelle previste dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e quelle previste dagli atti di gara.

La ditta aggiudicataria provvede a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante entro 20 giorni dalla data di stipula del contratto.



La ditta aggiudicataria è responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle norme che essa stessa è obbligata a rispettare in forza delle clausole contrattuali poste alla base della presente gara.

AMNU paga direttamente ed esclusivamente l'Impresa aggiudicataria. A tal fine la ditta aggiudicataria deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato al subappaltatore, copie delle fatture quietanziate, relative ai pagamenti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Sono fatte salve le ipotesi di pagamento diretto al subappaltatore previste dall'art. 105, comma 13 del d.lgs. 50/2016.


ART. 22 - ONERI FISCALI E SPESE

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto, compresa la registrazione e gli oneri derivanti dalla pubblicità del bando e dell'aggiudicazione, saranno a carico dell'aggiudicatario, ad eccezione dell' IVA che per legge è a carico del committente.

ART. 23 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell'esecuzione del contratto, non darà alcun diritto all'appaltatore di sospendere unilateralmente il servizio, né di procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del contratto, sarà competente il Foro di Trento.



Quantificazione economica del Servizio

N.	Indicazione del Servizio	U. M.	Quantità Totale	Prezzo unitario (euro/t)	Importo (euro)
1	Recupero rifiuti CER 20.01.08, con modalità, oneri e tempi di cui all'art. 9 del Capitolato speciale d'appalto	ton	5.250,00	77,00	404.250,00
2	Recupero rifiuti CER 20.02.01, con modalità, oneri e tempi di cui all'art. 9 del Capitolato speciale d'appalto	ton	2.980,00	40,00	119.200,00
TOTALE SERVIZI ANNUALE al netto della sicurezza					523.450,00
DURATA DEL SERVIZIO IN ANNI					4,75
TOTALE SERVIZI NEL QUINQUENNIO, al netto degli oneri della sicurezza					2.486.387,50
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO					3.000,00
IMPORTO A BASE D'ASTA comprensivo degli oneri per la sicurezza				€	2.489.387,50